



so

REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

Ricorsi riuniti

R.G. nn. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 50 e 52/2013

I Grado

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Avv. Isabella Pasini

ha emesso la seguente

ORDINANZA

di verifica di legittimità costituzionale

ex art.13, commi 1, 2 e 6 della

legge qualificata 25 aprile 2003, n.55

Nei ricorsi riuniti R.G. nn. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 50 e 52/2013 I Grado proposti da:

-Sigg.ri Emanuela Susini, Anna Maria Bugli, Ceccaroli Milena, Sebastiani Lucia, Michelina Rotunno, Uberto Turchi, Marcello Raggini, Irene Mazza, Tatiana Mancini, Francesca Masi, Ana Maria Tuesta Paredes rappresentati e difesi dall'Avv. Pier Luigi Baciocchi e dall'Avv.Tania Ercolani;

contro





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

l'On.le Congresso di Stato della Repubblica di San Marino
rappresentato dai Sindaci di Governo pro-tempore e difeso
dall'Avvocatura dello Stato – Avv. Alessandra Belardini e
Sabrina Bernardi,

avverso

la delibera N. 1 del Congresso di Stato adottata nella seduta
del 15 novembre 2012, pubblicata all'Albo di Palazzo Pubblico
in data 21 novembre 2012, mediante la quale venivano adottati
gli elenchi per la stabilizzazione del personale precario Legge
Organica Istituto Sicurezza Sociale di cui all'Accordo Governo –
Organizzazioni Sindacali.

1. Svolgimento del processo.

I ricorsi in epigrafe hanno ad oggetto l'impugnativa della
delibera congressuale sopra indicata della quale si richiede
l'annullamento *“nella parte in cui non prevede la stabilizzazione
del [loro] rapporto di lavoro”* in quanto affetta da violazione di
legge ed eccesso di potere.

I ricorrenti hanno cioè impugnato la delibera del Congresso di
Stato recante gli elenchi degli stabilizzati, dal quale gli stessi
risultano esclusi.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Avverso detta esclusione i ricorrenti hanno presentato opposizione, alla quale la delegazione Governo – organizzazioni Sindacali ha risposto con delibera del 14 maggio 2013 (in atti allegata) motivando come segue: *“non può esser accolta l’istanza presentata in quanto l’interessato non risulta in possesso del servizio, nel periodo utile, previsto al punto 2.1. dell’Accordo di stabilizzazione del 13 giugno 2012, stante quanto stabilito al punto 2.3. dell’Accordo medesimo, ossia in quanto non validi i periodi di servizio prestato a contratto non attivato a norma dell’art.15 della legge n.106/1993. Tuttavia rientrando la presente posizione nella fattispecie trattata al punto 18.2 dell’Accordo per il rinnovo del contratto di Lavoro del 13 giugno 2012, le parti rimarcano l’impegno preso di addivenire alla definizione di successivo accordo al riguardo”.*

I ricorrenti sostengono che non può esserci disparità di trattamento tra situazioni di fatto uguali posto che i dipendenti esclusi svolgono le stesse mansioni di quelli stabilizzati e sono stati assunti in virtù di Accordo PA-OO.SS del 2002 proprio ai fini di derogare, per esigenze di servizio, al richiamato art.15 della legge 106/1993.

Ritiene la difesa dei ricorrenti che si verta in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi rilevando ciò a





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dimostrazione della tempestività del ricorso e della sua ricevibilità.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi con comparsa in data 9 gennaio 2014, ha infatti eccepito la tardività dei ricorsi e la loro conseguente irricevibilità, ritenendo farsi questione di interessi legittimi e non di diritti. Ha, altresì, sollevato eccezione di inammissibilità per carenza di interesse attesa la mancata impugnativa della delibera del 14 maggio 2013 che ha deciso l'opposizione nonché l'infondatezza delle doglianze.

Il 14 marzo 2014 si teneva l'udienza di discussione nel merito della controversia. In tale sede la procura dei ricorrenti produceva agli atti istanza di verifica costituzionale dell'Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 21 giugno 2012 con delibera n.42, punti 2.1 e 2.3 del Capo II, nonché dell'art.1 della legge n.110/2012, per asserito contrasto con l'art. 4 e l'art.14 della Dichiarazione dei Diritti, provvedendo ad integrare il contraddittorio mediante consegna di copia alla controparte (v. verbale d'udienza).

Questo Giudice, così come richiesto, concedeva alle parti termine per memorie e comparse ex art.13, comma 4, della legge qualificata n.55/2013.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Quest'ultime nei termini concessi provvedevano al deposito di memorie, l'Avvocatura in data 2 aprile 2014 e i ricorrenti in data 3 aprile 2014.

*

2. In diritto.

Prima di passare all'esame della sollevata questione di incostituzionalità, occorre previamente affrontare le questioni preliminari di merito sollevate dall'Avvocatura dello Stato e che attengono all'incidenza dei provvedimenti coinvolti dai ricorsi su diritti soggettivi o meno, della ricevibilità dei ricorsi medesimi legata alla soluzione della questione che precede, dalla questione in rito circa l'ammissibilità dell'impugnazione e della ritualità, non manifesta infondatezza e rilevanza e non perseguimento di finalità dilatorie della sollevata istanza di verifica della legittimità costituzionale.

In merito alla prima questione, cioè a dire se si verta in materia di diritti soggettivi o meno, si reputa che la supposta lesione coinvolga diritti soggettivi, ciò in quanto, una volta emanati i provvedimenti di legge e atti ad essa equiparabili, l'aspettativa alla stabilizzazione del personale precario riceve tutela diretta dai provvedimenti legislativi; difatti il primo comma dell'art.7 della legge n.85 del luglio 2012 recita "*è assicurata la stabilità del*





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

rapporto di lavoro per il personale precario in possesso dei requisiti....”.

Da ciò discende anche che i ricorsi non sono, per quanto attiene, alla loro proposizione sotto il profilo temporale, sottoposti all'osservanza del termine decadenziale di 60 gg, bensì a quello del termine prescrizioneale.

Dunque, non v'è dubbio circa la ricevibilità dei ricorsi medesimi.

In ordine all'eccezione sollevata dalla procura dell'Amministrazione resistente circa l'irritualità dell'istanza anche sotto il profilo dell'atto da impugnarsi e della mancata impugnativa della decisione dell'amministrazione resa in esito all'opposizione dispiegata, è da rilevarsi che l'ultimo comma dell'art.13 della legge 28 giugno 1989 n.68 stabilisce che il *“termine di cui sopra (quello per ricorrere) non è interrotto da eventuale ricorso in opposizione”.*

Dunque, l'eccezione non trova fondamento alcuno e l'ammissibilità del ricorso sotto questo profilo è fuori discussione essendo stato impugnato il primo atto, in ordine temporale di adozione, ritenuto lesivo e cioè la delibera congressuale n.1 del 15 novembre 2012 avente ad oggetto l'adozione degli elenchi per la stabilizzazione del personale precario. Ciò in conformità del primo comma del menzionato art.13 della legge 28 giugno 1989 n.68.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Correttamente poi, procura ricorrente, ha individuato nell'Accordo Governo - OO.SS. del 13 giugno 2012, ratificato dal Consiglio Grande e Generale del 21 giugno 2012 che è stato "trasfuso" nel decreto delegato del 2 agosto 2012, n.110 e, in particolare nell'art.1 che da attuazione al sopracitato accordo, l'oggetto dell'istanza di verifica costituzionale. In buona sostanza l'Accordo, una volta recepito con legge o con atto avente forza di legge (decreto delegato), può divenire oggetto di verifica di conformità costituzionale ai sensi degli artt.11 e ss. della legge qualificata n.55/2003.

Sempre in merito alla sollevata eccezione di irritualità dell'istanza sotto il profilo delle modalità e dei termini, si rammenta che il dettato legislativo non ha stabilito alcun termine per proporre l'istanza di verifica di legittimità costituzionale che può essere avanzata in ogni stato e grado del procedimento e, dunque, non appare fondata l'affermazione della resistente amministrazione circa il fatto che *"i ricorrenti avrebbero dovuto presentare l'istanza in questione entro il termine di cui all'art.18, comma 2, della legge n.68/1989, vale a dire entro 15 gg precedenti l'udienza di discussione"*.

Eventualmente poteva sostenersi che l'istanza andava notificata alle parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie anche se il contraddittorio è stato integrato mediante scambio de





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

memoria in udienza. Si è già sostenuto in precedenti pronunce che l'istanza di verifica di costituzionalità secondo l'art. 13 della legge deve essere "notificata" alle altre parti, addivenendosi alla pronuncia di irricevibilità della stessa.

Sebbene, sul punto, sarebbe astrattamente opponibile l'argomentazione per la quale il contraddittorio tra le parti sarebbe comunque garantito in ragione del termine concesso per la presentazione di memorie, ex art.13, comma 4 della legge qualificata n.55/2013, posto che anche a parere di questo Giudice le disposizioni impugnate presentano profili di illegittimità costituzionale, si ritiene di poter avviare alla superiore eccezione sollevando la medesima questione anche d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, della legge qualificata sopra richiamata per le motivazioni di seguito espresse.

*

3. Sull'istanza di verifica di costituzionalità

In merito alla sollevata questione di incostituzionalità, in primo luogo, si osserva che non si ravvisano fini dilatori considerata la natura giuridica della controversia e stante la rivendicazione dello *status* di stabilizzati non riconosciuto dall'amministrazione. Insomma non si tratta di conservare uno *status*, bensì di acquisirlo.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Così come la questione deve ritenersi rilevante ritenuto che solo attraverso essa ed il suo accoglimento possono trovare soddisfazione le richieste dei ricorrenti.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si deve convenire e si rilevano autonomamente profili di incostituzionalità dell'Accordo Governo-OO.SS. per la stabilizzazione del personale precario del settore pubblico allargato, ratificato dal Consiglio Grande e Generale con delibera del 21 giugno 2012 n.42 e più precisamente al punto 2.1 e 2.3 del Capo II, nonché dell'art.1 della legge n.110/2012 che lo ha recepito, in relazione agli artt.4 e 14 della Dichiarazione dei Diritti.

Si osserva, infatti, che la violazione del principio di eguaglianza non richiede necessariamente la comparazione tra situazioni identiche.

Nel nostro caso il rapporto di lavoro subordinato si è instaurato grazie allo strumento del contratto per lo svolgimento di mansioni previste dalla dotazione organica da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Governo - OO.SS. per la stabilizzazione del personale. Tale rapporto di lavoro si è protratto per il tempo necessario e sufficiente al fine di vedersi riconosciuto lo *status* di stabilizzato. L'unica differenza nell'accertamento del soddisfacimento delle condizioni personale stabilizzato e quello non stabilizzato oggi ricorrente






REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sembra essere stata individuata nel “presupposto”, laddove si è verificato il riconoscimento della vacanza del posto, presupposto assente nelle ipotesi dei contratti di lavoro che hanno visto interessati i ricorrenti.

Orbene, non pare sufficiente tale presupposto a legittimare una disparità di trattamento tra situazioni che, una volta incardinate, sono di fatto identiche. Appare, in buona sostanza, non giustificato e non logicamente corretto non avere trattato nella stessa maniera tutti i destinatari dei contratti in possesso dei requisiti stabiliti dall'Accordo Governo – OO.SS. di cui si tratta.

Anzi, la posizione dei dipendenti non stabilizzati in posti non vacanti ma in seguito a stipula di Accordo PA-OO.SS., ne esce rafforzata dall'Accordo medesimo sia sotto il profilo delle necessità obiettive da parte della PA valutata dalle stesse parti sociali, sia sotto il profilo della legalità, proprio perché si verte nelle ipotesi stabilite dalla legge.

Non senza rilevanza è sottolineare che alla decisione di assumere hanno concorso tutte le Parti sociali. Circostanza che rende evidente come la questione debba essere affrontata tenendo presente e applicando il principio di eguaglianza non meramente formale ma sostanziale.





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Per ultimo preme osservare che l'istituto del soprannumerario, stato in cui versano i ricorrenti, non è estraneo al nostro ordinamento. Basti pensare al primo comma, lett-a) punto 1 dell'art.5 della legge 7 settembre 1993, n.106 e all'art. 7 della stessa legge.

Per tutto quanto sopra rappresentato e argomentato questo

Giudice

RITIENE

non manifestamente infondata e non dilatoria l'istanza di verifica di legittimità costituzionale richiesta in via incidentale dalle parti ricorrenti sollevando la medesima questione anche d'ufficio a mezzo della presente ordinanza per le medesime ragioni che hanno portato al riconoscimento della non manifesta infondatezza della stessa e sopra riportate

MANDA

alla Cancelleria affinché provveda alla notifica della presente ordinanza al procuratori delle parti e al Procuratore del Fisco, che hanno facoltà di prenderne visione delle comparse-memorie rispettivamente depositate in ordine all'incidente di costituzionalità e per la trasmissione della presente ordinanza e del relativo fascicolo di causa all'Onorevole Collegio Garante della costituzionalità delle norme





REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE


DA ATTO

che ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge qualificata 25 aprile 2003, n.55 il giudizio rimane sospeso fino al giorno in cui gli atti saranno restituiti ad opera della Cancelleria dell'Ecc. mo Collegio Garante.

San Marino, 10 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

-Avv. Isabella Pasini-



V°, depositato oggi in ~~Cancellaria~~.

San Marino, li 10 GIU. 2014

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]